22588-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO - Presidente - Sent. n. sez. 276/2022
ROSSELLA CATENA UP - 02/02/2022
ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 4420/2021
GIOVANNI FRANCOLINI - Relatore -
ELENA CARUSILLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nata a C (omissis)

avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

lette:
- la requisitoria scritta presentata - *ex art*. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato (omissis) che, nell'interesse della parte civile (omissis) ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o disporsene il rigetto e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese (come da nota);

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 dicembre 2020 (dep. il 29 dicembre 2020) la Corte di assise di appello di Catania - in riforma della pronuncia assolutoria emessa dalla Corte di assise di Catania il 28 maggio 2018, appellata dal Procuratore generale distrettuale e dalla parte civile - ha dichiarato (omissis) responsabile del delitto di abbandono di persone minori o incapaci (segnatamente di (omissis) (omissis) ıggravato poiché dal fatto è derivata la morte dell'offesa (art. 591, comma 3, cod. pen.) e - concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante - l'ha condannata alla pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno - da liquidarsi da parte del Giudice civile - e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della parte civile ((omissis)

All'imputata è stato ascritto di aver commesso il delitto in imputazione nei confronti della (omissis) nata il 26 marzo 1928 e deceduta il 10 settembre 2012), verso la quale si era obbligata all'assistenza morale e materiale in forza di un contratto di vitalizio (stipulato il 19 settembre 2011), non provvedendo alle cure di cui l'offesa necessitava in ragione della sua situazione di salute.

2. Avverso la sentenza di appello, il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale - richiamando gli artt. 591 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. - e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 591, comma 3, cod. pen.

3. Il difensore dell'imputata ha presentato in data 12 gennaio 2022 richiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata perché tardiva con provvedimento del 25 gennaio 2022; tale richiesta è stata reiterata in data 25 gennaio 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Prima di avere riguardo alle doglianze difensive, deve rilevarsi che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per procedere alla trattazione del procedimento in pubblica udienza, dovendosi invece procedere in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art.

23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Come esposto, infatti, la richiesta di discussione orale da parte del difensore della ricorrente è stata avanzata il 12 gennaio 2022 e, pertanto, è stata rigettata perché tardiva (con provvedimento del 25 gennaio 2022). Dunque, in data 25 gennaio 2022 la richiesta è stata reiterata, adducendo a sostegno di essa che, «a seguito delle linee guida sull'organizzazione delle udienze penali a seguito dell'emergenza Covid 19 emesse dal Primo Presidente, per il periodo dall'1 all'8 febbraio 2022 ai fini della richiesta di trattazione orale è previsto che la stessa possa essere inviata fino a 5 giorni prima dell'udienza».

1.1. Al riguardo si rileva che l'art. 16 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, per quel che qui interessa, ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 23, comma 8, «primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo», cit. «continu[i]no ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022» (comma 1), salvo quanto previsto per «i procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022» (comma 2) tra i quali non rientra il presente, la cui udienza era stata fissata ed è stata celebrata il 2 febbraio 2022. Dunque, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 23, comma 8, cit. (quinto periodo), la richiesta di trattazione orale del procedimento poteva essere ritualmente avanzata entro il termine di «venticinque giorni liberi prima dell'udienza», già spirato il 12 gennaio 2022. Ed erroneamente la difesa ha richiamato (e compiegato), in senso contrario, le linee guida sull'organizzazione delle udienze penali a seguito dell'emergenza Covid 19 emesse dal Primo Presidente di questa Corte Suprema, le quali sono state emanate per il mese di febbraio 2021 (e non 2022) in relazione a quanto disposto con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2.

2. Tanto esposto, i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

2.1. Con il primo motivo - *sub specie* della violazione della legge penale e del vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) - il difensore dell'imputata ha premesso che, perché sussista l'elemento soggettivo del delitto in contestazione, è imprescindibile un'esposizione al pericolo del soggetto vulnerabile in conseguenza della condotta dell'agente; ed ha assunto che, nel caso di specie, le emergenze processuali non permettevano di ritenere raggiunta la prova della commissione del reato in capo alla ricorrente.

Più in dettaglio ha rappresentato che:

- i familiari della defunta hanno presentato una denuncia cui era allegata una consulenza medico-legale che faceva riferimento a due ricoveri ospedalieri (il 28 giugno 2012 e il 6 agosto 2012);

- tuttavia, costoro non potevano essere a conoscenza del fatto che, dopo essere stata dimessa il 5 luglio 2012, la (omissis) era seguita da un altro medico, ossia il dott. (omissis) (omissis)

- quest'ultimo ha riferito di aver visitato la (omissis) per 2-3 volte ed in un'occasione (il 16 luglio 2012) ha redatto un certificato medico (con le relative prescrizioni); e quest'ultima non

sarebbe di certo l'unica visita poiché il medico ha riportato di esser stato sempre chiamato per le riacutizzazioni febbrili patite dalla persona offesa (cui ha prescritto la relativa terapia) ed ha aggiunto che in una occasione la (omissis) igile e orientata, ha rifiutato il ricovero nonché di non aver riscontrato su di lei la presenza di piaghe da decubito;

- la Corte di assise non avrebbe affrontato il tema del dolo alla luce di tale condotta dell'imputata, che invece ha un rilievo fondamentale, perché se la ricorrente avesse voluto cagionare la morte della (omissis) nai avrebbe chiesto l'intervento di un ulteriore sanitario.

Quanto poi agli elaborati medico-legali, la difesa ha rassegnato che:

- il dott. (omissis) ha espresso una valutazione sugli atti a propria disposizione, riferendo di non essere in grado di stabilire se la terapia prescritta alla persona offesa fosse stata seguita o meno; e di non poter affermare (ossia di non poter fornire la prova) che potesse «insorgere qualcosa di diverso» anche in caso di somministrazione di essa;

- il consulente della difesa dott. (omissis) ha chiarito che la visita domiciliare del 16 luglio 2012 ha interrotto «quel 'vuoto' riferito dal dotto (omissis) » e che le «manovre» che avrebbero dovuto essere eseguite non competevano all'imputata, cui comunque nessuno aveva spiegato la «tecnica infermieristica» in discorso;

- l'elaborato redatto dal dott. (omissis) non sarebbe dirimente, perché egli avrebbe riferito le linee guida da applicare al caso in esame ma non sarebbe stato in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quanti giorni in più dopo il secondo ricovero la persona offesa sarebbe sopravvissuta.

Ancora, nel caso di specie non potrebbe ravvisarsi il reato in imputazione poiché la (omissis) non rivestiva alcuna posizione di garanzia ed ella comunque si sarebbe prodigata nel prestare le dovute cure.

Pertanto il difensore ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché, alla luce cure mediche somministrate alla persona offesa nei mesi di giugno e luglio del 2012, esamini il tema del dolo attribuito all'imputata.

2.2. Con il secondo motivo - pure deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - il ricorrente ha premesso che:

- il delitto di abbandono di incapace è un reato omissivo improprio in relazione al quale il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua di un giudizio controfattuale, «si accerti sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica» che, «ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento *hic et nunc*, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore con minore intensità lesiva»;

- e il nesso causale non può essere dedotto in maniera automatica in relazione al coefficiente di probabilità espresso dalla «legge statistica», ma il giudice in ogni caso deve «verificarne la validità del caso concreto sulla base delle circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile» che escludano l'interferenza di fattori alternativi e rendano «processualmente certa

la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica».

Ad avviso della difesa, la Corte d'assise d'appello:

- avrebbe ritenuto la detta alta probabilità logica in ragione della posizione di garanzia che la ricorrente avrebbe assunto (sotto il profilo dell'accudimento del soggetto a lei affidato) e delle omesse informazioni ai parenti sulle condizioni di salute i ricoveri ospedalieri della signora (omissis)

- avrebbe tratto dalla deposizione e dalla relazione del perito dott. (omissis) (il quale nel corso del suo esame si è espresso sempre in termini probabilistici e ipotetici) che il quadro clinico della persona offesa si sia deteriorato nelle due settimane antecedenti al ricovero del 6 agosto 2012, al momento del quale tuttavia non erano presenti piaghe da decubito al quarto stadio (la difesa - dopo aver indicato le categorie delle piaghe in discorso - ha riportato che non si tratta di distinzioni assolute e che quelli in discorso non possono essere considerati valori di riferimento insuperabili);

- dunque, avrebbe compiuto un errore di fatto allorché ha ritenuto il dato relativo alle piaghe un elemento dirimente per dimostrare la responsabilità dell'imputata.

Piuttosto:

- il dato che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione erano le condizioni cliniche della (omissis) soggetto ottantaquattrenne, a cui nel luglio del 2012 era stata diagnosticato un attacco ischemico transitorio in paziente affetto la vasculopatia cerebrale cronica ed ipernatriemia);

- e nulla esclude che la ricorrente abbia posto in essere quanto necessario a tutela dell'offesa (tanto che, in assenza del medico curante, aveva provveduto a contattare il 16 luglio 2012 un altro medico, il quale aveva trovato stabili le condizioni della paziente rispetto al momento della sua dimissione ospedaliera del 5 luglio 2012, aveva prescritto una terapia antibiotica e non aveva riscontrato piaghe da decubito).

Con la conseguenza che la motivazione della sentenza impugnata:

- sarebbe illogica nella parte in cui - argomentando sulla base di affermazioni ipotetiche e illogiche, non basate su presupposti scientifici (tanto che neppure il perito si è potuto esprimere in termini di certezza o alta probabilità logica; la difesa sul punto ha rinviato alle pp. 19-20 del verbale di udienza del 16 settembre 2020) - ha affermato che, se la (omissis) avesse accudito la (omissis) la morte di quest'ultima si sarebbe verificata certamente in un momento successivo;

- e sarebbe mancante, poiché non è stata esaminata la doglianza della difesa che (in maniera coerente con quanto esposto dal proprio consulente medico) aveva osservato che il decesso è avvenuto il (omissis), ossia dopo che la signora (omissis) era stata ricoverata (il 6 agosto (omissis)) e le era stata fornita tutta assistenza sanitaria.

Ancora, il Collegio di merito non avrebbe motivato sulla posizione di garanzia dell'imputata, che nella specie difetterebbe in quanto la (omissis) non era né badante né

infermiera della (omissis) loro rapporto si era consolidato negli anni durante il periodo lavorativo e l'obbligo di accudire l'anziana incombeva al più sui parenti della defunta (la quale ultima, allo scopo di ringraziare la (omissis) per i suoi servigi, le aveva traferito la nuda proprietà di un immobile; tuttavia, la parte civile - che ha agito in giudizio in ordine a tale «donazione» - è ivi risultata vittoriosa, tanto da aver ricevuto in questa sede ristoro del solo danno morale).

Di conseguenza, la difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ovvero l'esclusione della circostanza aggravante e la declaratoria di prescrizione del reato.

2.3. Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall'articolo 591 cod. pen., è «un reato proprio, che può essere commesso solamente da parte di un soggetto che riveste una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo, sia esso un minore o un incapace»; e la condotta incriminata «consiste nell'abbandono della vittima, cioè nella volontaria sottrazione anche solo parziale o temporanea [ai] propri obblighi di custodia o di cura, nella consapevolezza della esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità individuale del soggetto incapace di attendervi da solo» (Sez. 5, n. 7974 del 19/10/2015 - dep. 2016, Bancheri, Rv. 265920 - 01); tale condotta è «integrata da qualunque azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo» (*ivi*; cfr. pure Sez. 1, n. 5945 del 15/01/2009, Foti, Rv. 243372; Sez. 5, n. 15245 del 23/02/2005, Nalesso, Rv. 232158; Sez. 5, n. 10126 del 21/09/1995, Granzotto, Rv. 203004); tanto che risponde del delitto anche colui che, «pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso» (Sez. 5, n. 7974/2015, cit.; Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012 - dep. 2013, T., Rv. 255172).

Inoltre, «in tema di abbandono di persone minori o incapaci, il dovere di custodia implica una relazione tra l'agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali» (Sez. 5, n. 18665 del 03/02/2021, S., Rv. 281080 - 01).

Sotto il profilo soggettivo, «il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità di cui si abbia l'esatta percezione» (Sez. 5, n. 7974/2015, cit.; Sez. 2, n. 10994/2012, cit.; Sez. 5, n. 15147 del 14/03/2007, Simone, Rv. 236157; Sez. 5, n. 19476 del 25/02/2010, Verdano, RV. 247305); esso «può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo,

persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi» (Sez. 5, n. 44013 del 11/05/2017, Hmaidan, Rv. 271431 - 01).

2.4. Tanto premesso, le allegazioni difensive sopra riportate sono generiche, poiché non si confrontano effettivamente con l'*iter* argomentativo su cui si è fondata la decisione, e sono manifestamente infondate - nei termini che si chiariscono - e finiscono col prospettare irritualmente in questa sede di legittimità pure un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).

Anzitutto, deve rilevarsi che la Corte di secondo grado - contrariamente a quanto asserito dal ricorso - ha indicato espressamente quale fonte dell'obbligo di garanzia assunto dall'imputata rispetto alla (omissis) contratto da loro stipulato e ha rimarcato, peraltro, come la (omissis) isponesse dei mezzi economici che la (omissis) (la quale vi aveva libero accesso) avrebbe potuto (e dovuto impiegare) per offrire all'anziana le prestazioni necessarie che la stessa (omissis) non era in grado di apprestare personalmente.

In secondo luogo, la sentenza impugnata, per il tramite di una ricostruzione logica e congrua, ancorata agli elementi di prova in atti di cui non è stato specificamente dedotto il travisamento (non potendo giovare al riguardo l'indicazione monca di taluni elementi, compiuta dalla difesa in particolare con il rimando taluni asserti del perito sul momento in cui si sarebbe verificato il decesso, qualora la (omissis) osse stata accudita; cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) e, in particolare, fondata sui documenti acquisiti, sulle testimonianze e su quanto rilevato dal perito nominato dallo stesso Giudice di appello, sulle stesse dichiarazioni dell'imputata:

- ha ritenuto che la (omissis) - dopo il primo ricovero della (omissis) e le conseguenti dimissioni - non abbia iniettato all'anziana donna i farmaci e le flebo prescritte dal dott. FRASCONÀ;

- ha spiegato in maniera analitica il perché ha aderito alla tesi del perito nominato in grado di appello (prof. (omissis) e non ha ritenuto condivisibili le allegazioni difensive, in particolare quella del consulente tecnico (omissis) segnatamente con riferimento alle piaghe da decubito (di quarto grado con esposizione ossea) riscontrate sulla (omissis) all'atto del secondo ricovero, e da ciò ha tratto che la (omissis) nel tempo intercorso tra la prima e la seconda degenza ospedaliera, non sia stata in alcun modo «mobilizzata» da colei che doveva accudirla;

- ha rilevato come, sempre in occasione del secondo ricovero, la (omissis) sia giunta in ospedale in grave stato di disidratazione e scarsamente nutrita e, a cagione di ciò, in grave squilibrio elettrolitico (come chiarito dal dott. (omissis) e confermato dal prof. (omissis) contrariamente a quanto riscontrato solo un mese prima; e come il giorno prima del secondo ricovero il tasso glicemico della (omissis) osse elevatissimo di glicemia in dipendenza dal suo allettamento prolungato in mancanza di apporto di acqua e liquidi.

In ragione di tali elementi la Corte territoriale ha ritenuto che la (omissis) sia stata lasciata in un complessivo stato di abbandono che, come detto, ha determinato lo squilibrio elettrolitico che ha scatenato un «marasma senile» in mancanza del quale il suo decesso sarebbe stato

apprezzabilmente posticipato. Sotto tale profilo, i Giudici di appello hanno espressamente affermato che, qualora nei confronti della (omissis) ossero state adottate le prescritte misure terapeutiche e la necessaria assistenza (cui la (omissis) era obbligata), con alta credibilità razionale - alla luce della situazione clinica compensata della stessa (omissis) all'atto della dimissione dopo il primo ricovero e tenuto conto del tempo rapidissimo del peggioramento, fino all'*exitus*, della sua situazione in concomitanza con la mancata assistenza - il suo decesso si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore: in tal modo, la Corte territoriale ha formulato il prescritto giudizio di probabilità logica che consente di ritenere l'evento specifico riconducibile all'omissione dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio, in forza di un ragionamento induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103 - 01). Peraltro, correttamente nella sentenza impugnata si è pure rilevato che «nel reato di abbandono di persona minore o incapace l'evento aggravatore della morte si pone in rapporto di concausa con la condizione patologica della parte lesa, che deve trovarsi, quale presupposto del reato, in condizione di "malattia di mente o di corpo" o di "vecchiaia" tale da non poter provvedere a se stessa» (Sez. 1, n. 5945/2009, cit.). Ragion per cui, in maniera conforme a diritto e immune da censure, la Corte di assise di appello ha individuato nella condotta omissiva della (omissis) un antecedente causale dell'evento morte, ravvisando i presupposti della circostanza aggravante di cui all'art. 591, comma 3, cod. pen.

È poi del tutto erronea - né tiene conto di quanto correttamente rilevato dalla sentenza impugnata - la prospettazione difensiva, volta a confutare la sussistenza del dolo, in particolare adducendo che la ricorrente non intendeva cagionare la morte della (omissis) oltre a quanto sopra rilevato a proposito del dolo del delitto di cui all'art. 591 cod. pen., deve osservarsi che la volontà e la consapevolezza di cagionare la morte della persona offesa integrerebbe l'elemento soggettivo del delitto di omicidio e non anche del delitto aggravato in contestazione (Sez. 1, n. 2269 del 18/12/1991 - dep. 1992, Austria, Rv. 191118 - 01; Sez. 1, n. 9562 del 07/02/1989, Fracchiolla, Rv. 181762 - 01).

In conclusione, con il percorso argomentativo posto a fondamento della decisione di secondo grado costituisce un apparato giustificativo conforme a diritto, che ha dato conto degli specifici passaggi logici e degli elementi di fatto sulla scorta dei quali è stato reso e che consente di conferire alla pronuncia impugnata una forza persuasiva superiore rispetto a quella liberatoria di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01).

L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato che maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

3. Deve disporsi, *ex art*. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi

d'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

L'imputata deve essere condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CRISTINA PIDATELLA, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis), che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 02/02/2022.

Il Consigliere estensore
Giovanni Francolini

Il Presidente
Eduardo De Gregorio

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 9 GIU 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise